



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12-06-2017 (punto N 12)

Delibera N 616 del 12-06-2017

Proponente
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Gilda RUBERTI
Estensore Domitilla NONIS
Oggetto

Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30-Art. 48, e Legge regionale 9 febbraio 2016, n.10-Art.6.
Approvazione del "Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali-
Primo Stralcio : Programma di controllo 2017-2018".

Presenti
ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO FEDERICA FRATONI CRISTINA GRIECO
STEFANIA SACCARDI

Assenti
MARCO REMASCHI MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Programma di controllo 2017-2018

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*”;

Vista la Legge 11 febbraio 1992 n.157 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”;

Visto il DPR 357/97 “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;

Vista la L.R. 19 marzo 2015 n. 30 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale*”;

Vista la Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “*Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)*”;

Vista la L.R. 9 febbraio 2016 n. 10 “*Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994*”;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 30/2015, all'interno delle Riserve Naturali regionali sono consentiti gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ambientali previsti dall'articolo 22, comma 6, della L. 394/91;

Considerato che l'articolo 22, comma 6 della L. 394/1991 recita come segue: “*Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio del parco previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente*”;

Richiamato l'articolo 6, comma 5 della L.R. 10/2016 che stabilisce che i soggetti gestori delle aree protette di cui alla L.R. 30/2015, avvalendosi obbligatoriamente dell'ISPRA e del CIRSeMAF, attuino, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, il monitoraggio della consistenza degli ungulati presenti sul territorio di propria competenza al fine della redazione del piano annuale di gestione degli ungulati previsto al comma 3 dello stesso articolo;

Rilevato che tra gli ungulati presenti all'interno delle Riserve Naturali regionali il cinghiale è la specie che al momento determina maggiori problematiche, sia di carattere ecologico che economico e sociale, che spesso si riflettono anche sui territori circostanti le singole aree protette;

Considerato che:

- le Riserve Naturali regionali sono delle aree protette di piccole dimensioni (da qualche decina di ettari a poche migliaia) disperse all'interno del territorio a gestione programmata della caccia e spesso fortemente condizionate dalla gestione faunistico venatoria ivi attuata;
- ai fini della gestione del cinghiale, le Riserve Naturali per le loro ridotte dimensioni costituiscono un sistema ecologico continuo con il territorio circostante;
- gli interventi di gestione della specie non coordinati e condivisi tra questi due ambiti rischiano di impedire il raggiungimento di adeguati obiettivi di presenza della specie sul territorio regionale pregiudicando di conseguenza anche l'effettivo controllo degli impatti sull'agricoltura e sui sistemi naturali;

Ritenuto pertanto necessario, per i motivi espressi sopra e per la necessità di integrare le attività previste dalle normative delle Aree Protette con quelle previste dalla normativa relativa alla gestione faunistico venatoria, armonizzare la gestione del cinghiale su tutto il territorio regionale coordinando e condividendo le strategie e le attività gestionali tra i territori cacciabili e quelli a protezione attraverso l'elaborazione di un *“Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali”*;

Considerato che, in attesa della predisposizione di una pianificazione complessiva e coordinata a livello regionale, l'impatto del cinghiale sulle attività agricole e sugli habitat e/o specie di interesse conservazionistico delle Riserve Naturali impone tuttavia di intervenire con urgenza in alcune aree particolarmente critiche attuando interventi di controllo numerico finalizzati al contenimento locale dei danni arrecati sia all'agricoltura, sia agli ecosistemi;

Tenuto conto che a tale scopo il Comitato di Direzione della Regione Toscana, nella seduta del 12 gennaio, ha costituito il gruppo di lavoro interdirezionale *“Gestione degli ungulati nelle Riserve Naturali regionali della Toscana”* (strutture partecipanti: Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare e Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare) con il compito di realizzare un primo stralcio del piano di controllo del cinghiale all'interno delle Riserve Naturali e definire un protocollo per il monitoraggio del cinghiale in queste aree;

Visto il documento *“Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali – Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 – 2018”*, prodotto nell'ambito del gruppo di lavoro di cui sopra, finalizzato ad attenuare l'impatto del cinghiale dando continuità a quanto pianificato a livello provinciale e definendo, nelle aree dove emergono criticità specifiche, interventi di controllo, periodi, mezzi e personale preposto, in applicazione e nel rispetto della normativa di settore (Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

Preso atto della nota protocollo n. 2017/248086 – A del 15.05.2017, conservata in atti, con la quale l'ISPRA esprime parere favorevole circa il *“Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali – Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 – 2018”* condividendone i principi tecnici e operativi;

Rilevato che ai sensi della normativa vigente in materia di Aree Protette, nelle Riserve Naturali regionali gli interventi di controllo devono essere svolti da *“personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.”*

Considerato che a tal proposito il *“Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali – Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 – 2018”* prevede, per ciascuna riserva ed in relazione alle caratteristiche fisiche ed ambientali delle stesse, l'attuazione degli interventi di contenimento mediante il metodo della cattura e/o mediante l'utilizzo di arma da fuoco; questi ultimi con modalità analoghe a quanto già attuato ai sensi dell'art.37 della L.R.3/94 nelle zone a divieto di caccia;

Dato atto che gli interventi previsti mediante cattura potranno essere realizzati mediante affidamento di servizio a soggetto specializzato e che le relative spese saranno coperte con le entrate derivanti dallo svolgimento della stessa attività;

Tenuto conto che le Riserve Naturali all'interno delle quali saranno effettuati gli interventi di contenimento ricadono all'interno o interessano parzialmente siti della Rete Natura 2000 della regione Toscana;

Visto l'articolo 87, comma 1 della L.R. 30/2015 che stabilisce la necessità di sottoporre a Valutazione di incidenza gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti;

Considerato che l'impatto degli ungulati è individuato come una criticità dalla D.G.R. 1223/2015 che prevede tra le misure di conservazione generali valide per tutti i siti la misura GEN_17 “Valutazione da parte dell'ente gestore della necessità di realizzare interventi di contenimento della fauna ungulata in base agli esiti del monitoraggio degli eventuali danni provocati su habitat e specie di interesse comunitario” e tra le misure sito specifiche, valide in quasi tutti i siti interessati dai contenimenti, la misura di conservazione IA_F_01 “Realizzazione di interventi di contenimento numerico della fauna ungulata in base all'esito di specifico monitoraggio”;

Ritenuto dunque che il Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali – Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 – 2018”, in quanto atto di programmazione di interventi direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti della Rete Natura 2000, non debba essere sottoposto alla procedura della valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del D.P.r. 357/1997;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 31 maggio 2017;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il documento “Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali – Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 – 2018”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare atto che il piano sarà attuato:
 - per gli interventi mediante cattura a cura degli uffici competenti della Direzione Ambiente ed Energia, mediante affidamento del servizio a soggetto specializzato.
 - per gli interventi mediante uso di arma da fuoco a cura degli uffici competenti della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in sinergia con l'attività già posta in essere ai sensi dell'art.37 della L.R.3/94, previa specifica formazione del personale coinvolto realizzata a cura del settore competente in materia di tutela della natura.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

GILDA RUBERTI

IL DIRETTORE

EDO BERNINI